



trasferimento tecnologico e innovazione

231PS05

Rev. 00 del 2016-11-30

## **Parte speciale 5**

### **del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001**

**Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)**

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**

**Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

Rev. 00 del 30/11/2016

Ufficializzato da CDA con delibera n° 14 del 01/12/2016



trasferimento tecnologico e innovazione

## **MODELLO 231**

### **Parte Speciale 5**

#### **Sommario**

1. Delitti di criminalità organizzata- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Reati transnazionali, (legge 146 del 2006) .....	3
2. Considerazioni esplicative .....	7
3. Individuazione delle attività sensibili .....	9
4. Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	9



## MODELLO 231

### Parte Speciale 5

trasferimento tecnologico e innovazione

## 1. Delitti di criminalità organizzata- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Reati transnazionali, (legge 146 del 2006)

**Art 416**, comma 6 c.p. (Associazione per delinquere):

*Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

**Art. 416bis** c.p. (Associazione di tipo mafioso):

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

**Art. 416ter** cp (Scambio elettorale politico-mafioso):

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.*

**Art. 630** cp (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione):

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non*



## MODELLO 231

### Parte Speciale 5

trasferimento tecnologico e innovazione

*può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

**Art. 74 DPR 309/90** (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope):

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
7. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
8. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
9. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

*Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*

**Art. 416** escluso comma 6 cp (Associazione per delinquere)

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

**Art. 407**, co. 2, lett. a), numero 5) cpp (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo<sup>(\*)</sup>) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).)

*(\*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. B26*

**Art. 648** cp. Ricettazione

*Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.*



## MODELLO 231

### Parte Speciale 5

trasferimento tecnologico e innovazione

#### **Art. 648 bis** cp Riciclaggio:

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

#### **Art. 648ter** (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

**La legge 16 marzo 2006, n. 146:** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

#### **Art. 3: definizione di reato transnazionale**

*1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

#### **Art. 10: responsabilità amministrativa degli enti**

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
- 5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
- 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*





## MODELLO 231

### Parte Speciale 5

#### trasferimento tecnologico e innovazione

8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

#### **(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

#### **art.12 commi 3,3bis, 3ter e 5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)*

#### **Art. 377bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria):**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

#### **Art. 378 Favoreggiamento personale:**

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è*



## MODELLO 231

### Parte Speciale 5

trasferimento tecnologico e innovazione

della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

## 2. Considerazioni esplicative

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta (cfr. l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale") risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). Ciò ha portato t2i. a prevedere sul Modello i presidi di controllo intesi a prevenire tali comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Per Associazione per delinquere si intende un reato che si realizza qualora tre o più persone si associano - attraverso una unione stabile e permanente dotata di un minimo di organizzazione adeguata rispetto al programma delittuoso progettato - allo scopo di commettere delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione di almeno tre persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa avuta di mira.

I soggetti passibili di sanzioni penali sono coloro che hanno promosso, costituito organizzato ovvero partecipato all'associazione.

L'Associazione di tipo mafioso è quel reato che si realizza qualora tre o più persone promuovono o dirigono od organizzano ovvero partecipano ad una associazione di tipo mafiosa.

L'associazione è di tipo mafiosa quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire direttamente o indirettamente la gestione o comunque, il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé od altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, a differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., è il reato finalizzato unicamente al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'art. 648 c.p. punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. L'art. 648 bis c.p. contempla quel reato che consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi. Esempio di atti diretti ad ostacolare l'identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero rimpiazzare il denaro di provenienza illecita con denaro pulito. L'art. 648 ter c.p. rispetto a quello di riciclaggio che prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose, risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter-1 è stato introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Il reato di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di attività illecite.

Tale condotta si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale e l'appropriazione di beni sociali. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano,

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.



## MODELLO 231

### Parte Speciale 5

#### trasferimento tecnologico e innovazione

trasferiscano, in attività (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di precedente delitto o reato.

Il reato non si applica nel caso di utilizzo personale. È da ricordare che t2i. non opera in campi a maggior rischio (settore del credito) previsti dalla legge stessa attraverso le aggravanti.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente.

Per i reati sopra menzionati, - commessi nel territorio dello Stato e/o caratterizzati dalla peculiarità della transnazionalità, affinché sorga la responsabilità di t<sup>2</sup>i. a norma del Decreto 231/01 è necessario, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope, (o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri per i reati transnazionali), la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di t<sup>2</sup>i. non appare possibile. In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. La Società, di conseguenza, ritiene tali fattispecie delittuose non rilevanti ai fini del presente Modello.

Per quanto riguarda, invece, i restanti reati esaminati, non essendovi ragioni di escludere, in via di principio, la commissione degli stessi, essi si considerano rilevanti per il Modello di t<sup>2</sup>i.





## MODELLO 231

### Parte Speciale 5

trasferimento tecnologico e innovazione

### 3. Individuazione delle attività sensibili

In relazione ai reati esplicitati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti ai fini del presente documento, le attività di t<sup>2</sup>i, ritenute a rischio di realizzazione degli stessi, sono le aree già identificate a rischio per la commissione di altri illeciti penali dichiarati rilevanti, ai fini del presente documento. In particolare, si individuano le seguenti attività:

- assunzione del personale;
- rapporti con le Parti terze (fornitori, docenti, consulenti);
- consulenza per l'individuazione di partner di ricerca da proporre a clienti;
- rapporti con eventuali partner;
- gestione e pagamento dei tributi.

Sono coinvolte tutte le aree aziendali.

### 4. Misure atte a prevenire la commissione del reato

Per quanto riguarda le misure preventive e repressive, essendo le attività esaminate nel presente paragrafo attività a rischio commissione di altre fattispecie delittuose già valutate rilevanti ai fini del presente Modello, si rinvia, per comodità espositiva, anche a quanto già analizzato anteriormente.

Inoltre, tra gli specifici presidi di controllo che t<sup>2</sup>i introduce, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, di particolare rilevanza sono quelli che considerano il rischio maggiore rappresentato dalla "controparte"; in altre parole, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica sulla persona fisica o giuridica con la quale t<sup>2</sup>i intrattiene rapporti commerciali, per verificare il possesso di adeguati requisiti.

Come t<sup>2</sup>i si relaziona con le terze parti è chiarito nel Regolamento acquisizioni in economia, nel Regolamento conferimento incarichi esterni, nel Regolamento esecuzione lavori in economia per la parte istituzionale e per la parte commerciale nella procedura di gestione dei fornitori PGF e in una parte dedicata sul Manuale. Per quanto concerne i partner di ricerca che sono presentati alle società clienti si verificano le referenze e si prende in considerazione la storicità come partner di t<sup>2</sup>i. Per la scelta di enti accreditati/tecnici specialistici come partner di progetto ci si basa su relazioni consolidate con il territorio e si stipulano specifici contratti di partenariato.

In generale, t<sup>2</sup>i per la parte istituzionale agisce in linea con il Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016).

Inoltre, t<sup>2</sup>i ha uno specifico Regolamento di selezione del personale e le indicazioni contenute nel Codice etico sono utili a evitare quanto sanzionato dall'art 377-bis c.p.

Per il reato di auto riciclaggio, condivisa la bassa possibilità, che lo stesso si verifichi e per evitare duplicazioni nei controlli del Sindaco Unico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e l'Organismo di Vigilanza si scambieranno i flussi di informazione ed in particolare il sindaco Unico e il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dovranno segnalare eventuali criticità e/o coinvolgere l'Organismo di Vigilanza nelle attività di indagine.